



Le misure protettive nel procedimento di composizione negoziata della crisi: primi orientamenti giurisprudenziali

Il procedimento di composizione negoziata della crisi, oggi disciplinato dagli artt. 12 e ss. del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, offre all'imprenditore un nuovo strumento di regolazione della crisi, orientato alla salvaguardia della continuità aziendale. A circa un anno dall'introduzione di tale procedimento emerge come nel 70% dei casi l'istanza di nomina dell'esperto si accompagna alla richiesta di misure protettive del patrimonio, confermandosi così la rilevanza di tale protezione nella prospettiva delle trattative con i creditori. In tale contesto appare quindi di grande interesse ripercorrere le principali pronunce ad oggi rese dalla giurisprudenza sul punto. Ne emerge un quadro normativo ancora non consolidato sul piano dell'interpretazione giurisprudenziale che suggerisce all'imprenditore ed al professionista di approcciare con cautela e rigore lo **strumento di protezione previsto dall'art. 19 CCII**, nella consapevolezza che la conferma degli effetti protettivi rappresenta l'esito di un percorso giudiziale che, pur nella necessaria sommarietà, può risultare anche significativamente articolato.

Filippo Ghignone
Of Counsel | Deloitte Legal

1. Sintesi del quadro normativo

Le misure protettive del patrimonio societario nell'ambito del procedimento di composizione negoziata della crisi vengono oggi disciplinate dagli artt. 18 e 19 del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza ("CCII"). Tali norme definiscono un sistema bifasico che contempla una prima richiesta di accesso a tali misure mediante una semplice istanza da formulare sulla piattaforma telematica compilando e caricando l'apposito modello (www.composizionenegoziata.camcom.it) ed una successiva, necessaria conferma da parte del Tribunale competente delle misure protettive così ottenute.

Gli effetti protettivi, pur producendosi immediatamente dal giorno della pubblicazione sul Registro delle Imprese della richiesta in forza di una mera espressione di volontà dell'imprenditore, hanno quindi natura provvisoria in quanto destinati a venir meno nell'ipotesi in cui il Tribunale non li confermi ad esito del procedimento previsto dall'art. 19 CCII.

La norma attribuisce alle misure protettive un'estensione liberamente modulabile da parte dell'imprenditore, che potrà richiedere nella propria istanza di limitare l'applicazione delle misure protettive a determinate iniziative intraprese dai creditori e/o a determinati creditori o categorie di creditori.

In difetto di tali limitazioni le misure protettive andranno sostanzialmente a generare un effetto di c.d. automatic stay, con conseguente impossibilità per i creditori (i) di **acquisire diritti di prelazione** se non concordati con l'imprenditore, (ii) di **avviare o proseguire azioni** esecutive e cautelari sul patrimonio della società ovvero sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa e (iii) di far **dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale**.

L'unico limite alle misure protettive si profila sul piano soggettivo, essendo espressamente esclusa la possibilità di tutelare il patrimonio societario da eventuali pretese dei lavoratori, i quali pertanto – anche in costanza di

composizione negoziata – potranno avviare o proseguire azioni di carattere esecutivo.

Nessuna specifica indicazione viene fornita dalla norma con riferimento alla valutazione richiesta al Tribunale al fine di confermare, limitare o revocare le misure protettive. Da tale circostanza emerge quindi l'opportunità di verificare gli orientamenti – anche molto divergenti tra loro – emersi in giurisprudenza con riferimento ai principali aspetti trattati dagli artt. 18 e 19 CCII.



2. L'ambito di valutazione rimesso al Tribunale

In via di premessa preme innanzi tutto osservare come la valutazione del Tribunale sul merito delle misure protettive richieste debba essere preceduta da una valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti oggettivi richiesti dalla norma per accedere al procedimento di composizione negoziata della crisi (in tal senso Trib. Milano, 24.02.2022 – dott. Giani; Trib. Arezzo, 16.04.2022 – dott. Pani; Trib. Padova, 03.06.2022 – Dott.ssa Sabino).

Superata tale preliminare verifica, con riferimento al perimetro della delibazione riservata al Tribunale in sede di conferma o revoca delle misure protettive, sono ad oggi emersi (almeno) due distinti approcci.

Un primo approccio, secondo cui la delibazione del Giudice dovrebbe consistere nella mera verifica (i) dell'attitudine delle misure protettive di cui si chiede conferma a perseguire astrattamente la funzione a cui essi sono preordinati dalla legge (id est proteggere le trattative e presidiarne il buon esito) e (ii) dall'assenza di pregiudizi ingiustificati a carico dei creditori e dei terzi, secondo una tecnica di astratto "bilanciamento" degli interessi.

Ed un secondo approccio, più pregnante, secondo cui il Giudice non potrebbe esimersi altresì da una valutazione (iii) della concreta possibilità che, nella situazione data, le misure protettive servano allo scopo di preservare il patrimonio e favorire le trattative; (iv) del concreto pregiudizio che, a seguito dell'applicazione delle misure, potrebbero subire tutti o alcuni tra i creditori e i terzi, che ad esse si oppongono.

Pare in ogni caso certa la **natura sommaria** della valutazione richiesta al Tribunale, che consentirebbe – secondo talune prospettazioni - di articolare la valutazione dell'organo giudicante nel rilievo del duplice presupposto del *fumus boni iuris*, da identificarsi nella sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi di applicazione disciplina e nel rilievo di sussistenza dei presupposti di risanabilità e del *periculum in mora*, consistente nell'accertamento dell'impedimento che l'eventuale disapplicazione delle misure apporterebbe al buon esito delle trattative e al risanamento dell'impresa, tenuto altresì conto delle posizioni dei creditori incisi (Trib. Bergamo 05.04.2022 – Dott. Fuzio).

Osserva parte della giurisprudenza (Trib. Bergamo 05.04.2022 – Dott. Fuzio) che *"il perimetro di valutazione che compete al Giudice ai fini della conferma delle misure richieste attiene alla funzionalità delle medesime a garantire il soddisfacimento degli obiettivi propri della procedura di composizione negoziata [...]".* Nell'effettuare tale valutazione il Giudice deve operare **un delicato bilanciamento**, ex ante e in concreto, tra l'interesse del debitore alla

soluzione negoziale (e non concorsuale) della propria crisi e quello dei creditori a non subire un pregiudizio irreparabile dall'applicazione delle misure".


Con riferimento alla astratta possibilità di addivenire ad un risanamento dell'impresa, parte della giurisprudenza (Trib. Prato, 22.04.2022, Trib. Bergamo, 25.05.2022 – Dott.ssa Randazzo) ha evidenziato come in sede di conferma delle misure protettive richieste, al giudice sia richiesto di **vagliare esclusivamente la sussistenza della disponibilità dei soggetti interessati a intraprendere una trattativa** per la composizione negoziale della crisi, mentre non è necessario vagliare l'effettiva probabilità che un tale accordo sia raggiunto, atteso che [...] è sempre consentita la revoca delle misure [...] quando esse non soddisfano l'obiettivo primario di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti (divenendo così irrilevante l'indisponibilità a trattare manifestata da un creditore in presenza di una disponibilità rappresentata dal ceto bancario nei cui confronti la società abbia ragioni di maggior tensione finanziaria).

In termini più restrittivi si è espressa altra parte della giurisprudenza (Trib. Viterbo, 14.02.2022), ad avviso della quale occorre delibare, secondo una analisi prognostica, le possibilità che attraverso la prosecuzione della composizione negoziata possa essere risanata l'impresa (valutazione che pertanto porterebbe il Tribunale a dover indagare nel merito e ad esprimersi con riferimento al contenuto del piano, ancorchè formulato in forma embrionale).

Tra l'una e l'altra lettura si colloca la posizione di quella parte della giurisprudenza (Trib. Modena, 3.12.2022 – Dott. Bianconi) secondo cui le misure protettive possono essere confermate laddove le stesse siano strumentalmente idonee a salvaguardare trattative effettivamente in corso, nell'ottica del raggiungimento di un risanamento che non appaia obiettivo "manifestamente implausibile", in ragione della "palese inettitudine del progetto di piano di risanamento imbastito dalla impresa" (apparendo indicativi o quanto meno sintomatici di tale idoneità (i) l'espressa

manifestazione di disponibilità alle trattative da parte di una platea di creditori ampiamente rappresentativa dell'intero ceto; (ii) l'attestato di fiducia dell'Esperto; (iii) la mancanza di iniziative esecutive o liquidatorie in essere).

In taluni precedenti (Trib. Catania, 14.06.2022 – Dott. Ciruolo) è stata espressamente ritenuta **non sufficiente – ai fini della conferma delle misure protettive – l'affermazione da parte dell'imprenditore della mera volontà di instaurare delle trattative** con i creditori (tutti o alcuni di essi), essendo di contro richiesto che lo stesso “esponga il rapporto tra il debito che deve essere ristrutturato e l'ammontare annuo dei flussi al servizio del debito a regime e/o che possano derivare dall'esito delle iniziative industriali in corso di attuazione o che l'imprenditore intende adottare sebbene ancora sommariamente enunciate, così da ricavare il numero degli anni occorrenti per estinguere la posizione debitoria, il volume delle esposizioni debitorie che necessitano di ristrutturazione e l'entità degli eventuali stralci del debito o della cosiddetta “conversione in equity”.



3. (segue) La valutazione del progetto di piano di risanamento

Ai fini della credibilità, pur in via astratta, del progetto di piano di risanamento, è stata valorizzata la piena **conformità del documento alla check list particolareggiata** di cui al documento allegato al decreto dirigenziale del direttore generale degli affari interni del 28 settembre 2021, così come la conferma da parte del revisore circa l'attendibilità della contabilità della Società (Trib. Rieti 02.04.2022).

Tra gli elementi considerati dai Tribunali ai fini della valutazione sulla possibilità di concludere positivamente il percorso di risanamento occorre menzionare anche il risultato del test effettuato sul modello predisposto dal decreto dirigenziale del 28.09.2021 (in tal senso si veda Trib. Bergamo, 05.04.2022, Trib. Bergamo 30.03.2022 – Dott.ssa Gelato; Trib. Avellino, 16.05.2022 – Dott. Russolillo).

E' stato correttamente osservato, con riferimento al piano, come "la disciplina attualmente vigente, se da un lato impone all'imprenditore di assicurare sin da principio un completo corredo documentale sulla propria situazione contabile, dall'altro non richiede, neppure in caso di presentazione dell'istanza delle misure protettive la già intervenuta predisposizione del **piano, sicchè esso ben può essere redatto in forma solo embrionale** e non ancora sottoposto ad analisi di coerenza da parte dell'esperto [...] e dunque, almeno quando l'imprenditore versa in condizioni di difficoltà tali da rendere necessario l'immediato ricorso alle misure protettive, non è richiesto che il sindacato giudiziale si estenda sin da subito alla completezza e fattibilità del piano, la cui redazione verosimilmente avverrà nel corso delle trattative ed alla luce dell'interlocuzione con i creditori" (Trib. Avellino, 16.05.2022 – Dott. Russolillo). In termini analoghi Trib. Treviso, 4.10.2022 – Dott. Casciarri, secondo cui ***"il piano di risanamento non deve necessariamente precedere la composizione negoziata, ma può essere elaborato all'interno della stessa, avvalendosi anche delle trattative con i creditori condotte con l'ausilio dell'Esperto"***.

Del medesimo avviso altra parte della giurisprudenza (Trib. Roma 4.10.2022 – Dott. Cottone), secondo cui *“il procedimento di composizione negoziata ha la funzione di individuare uno strumento idoneo al superamento della crisi di impresa e, pertanto,; **il debitore non è necessariamente vincolato alla proposta originariamente formulata** [...] per tale motivo, nell’ambito del procedimento relativo alle misure protettive il Tribunale non è chiamato ad una predelibazione in ordine alla effettiva ammissibilità degli strumenti di composizione della crisi proposti dal debitore, in quanto tale proposta può subire variazioni all’esito delle trattative stesse”*.

Altra parte della giurisprudenza (Trib. Catania, 14.06.2022, Dott. Ciraolo) ha evidenziato come al momento della richiesta di conferma delle misure protettive l’impresa *“**dovrebbe avere già individuato le ragioni della propria crisi** e avere contezza del fatto se (i) il proprio andamento corrente possa essere sufficiente a individuare il percorso di risanamento; (ii) il risanamento dipenda dall’efficacia e dall’esito di iniziative industriali; (iii) si renda necessaria la cessione dell’azienda; (iv) si rendano necessarie iniziative in discontinuità rispetto alla normale conduzione dell’impresa”*.

La giurisprudenza ha altresì escluso la possibilità di confermare le misure protettive richieste laddove il progetto di piano di risanamento assuma una mera **prospettiva liquidatoria**, non essendo contemplato tale sbocco quale possibile esito positivo della procedura di negoziazione assistita (in tal senso Trib. Bergamo, 15.03.2022 – Dott.ssa Gelato). In tal senso pare essersi orientata anche altra giurisprudenza (Trib. Arezzo, 16.04.2022 – dott. Pani), ad avviso della quale *“ad essere incompatibile con la composizione negoziata non sarebbe tanto lo stato di liquidazione in sé e per sé considerato, quanto la **sussistenza di un’insolvenza irreversibile** e l’assenza di una concreta prospettiva di risanamento, inteso come riequilibrio finanziario e patrimoniale che consenta all’impresa di restare sul mercato, se del caso previa revoca dello stato di liquidazione”* (in tal senso anche Trib. Salerno, 09.05.2022 – Dott. Jachia; Trib. Catanzaro, 21.06.2022). In termini ancora più restrittivi parrebbe altra parte della giurisprudenza (Trib. Siracusa, 14.09.2022 – Dott. Milone), giunta a revocare le misure protettive richieste *“non tanto per*

l'incompatibilità tra lo stato di liquidazione dell'impresa e la composizione negoziata, né per l'assenza delle concrete prospettive di risanamento quanto, a monte, perché l'impresa versava già al momento dell'istanza di nomina dell'esperto in uno stato di dissesto conclamato e risalente".

In termini più restrittivi si è osservato come la conferma delle misure protettive sia concedibile *"in favore di soggetto in stato c.d. di precrisi, crisi (come definita dall'art. 2 CCII) o d'insolvenza "reversibile", dunque non anche dell'insolvente tout court"* (Trib. Bergamo, 25.05.2022 – Dott.ssa Randazzo).



4. Sulla individuazione dei creditori interessati dalla conferma delle misure protettive

Sul piano soggettivo l'applicazione della norma ha evidenziato due profili connessi, ma distinti, che attengono, dall'un lato, alla individuazione dei creditori in relazione ai quali vada sollecitata l'instaurazione del contraddittorio ai fini del procedimento (e che dunque debbano risultare destinatari della notifica del ricorso ex art. 19 CCII e del relativo provvedimento di fissazione dell'udienza) e, dall'altro lato, alla individuazione dei soggetti attinti dalle misure protettive.

Con riferimento al primo profilo si registrano in giurisprudenza orientamenti anche molto divergenti. In talune fattispecie la giurisprudenza ha ritenuto sufficiente instaurare il **contraddittorio** nei confronti dei primi dieci creditori per ammontare e nei confronti dei creditori procedenti (così Trib. Avellino, 16.05.2022, Dott. Russolillo). Altra parte della giurisprudenza ha precisato che nel caso in cui le misure protettive richieste nell'ambito della composizione negoziata della crisi riguardino la generalità dei creditori, la notifica del decreto di fissazione dell'udienza può essere effettuata ai soli creditori che abbiano promosso azioni esecutive o cautelari o richiesto la dichiarazione di fallimento; cfr. Trib. Lecce, 22.06.2022 – Dott.ssa Pasca). In altri casi, è stata ravvisata la necessità di notificare il ricorso ed il provvedimento di fissazione dell'udienza – sia pure senza particolari formalità – alla generalità dei creditori.

Con riferimento al secondo profilo, è stata confermata in termini puntuali dalla giurisprudenza maggioritaria la possibilità di richiedere (e concedere) **erga omnes** le misure protettive (Trib. Salerno, 09.05.2022 – Dott. Jachia, ma anche Trib. Bergamo, 5.04.2022, Dott. Fuzio, secondo cui *“il debitore appare certamente legittimato a richiederne la conferma erga omnes, spettando se mai ai creditori nei confronti dei quali è stato integrato il contraddittorio rappresentare le ragioni ostative all'applicazione nei loro confronti”*; in tal senso Trib. Padova, 25.02.2022; Trib. Milano 27.02.2022; Trib. Parma, 10.07.2022 – Dott. Vernizzi). In tale prospettiva è stato, tra l'altro, posto in rilievo che l'utilità di una applicazione generalizzata delle misure protettive va rapportata anche alla tipologia del piano di risanamento e di composizione negoziata prospettato dal debitore, cosicché laddove, il piano preveda ai fini del risanamento l'impiego di tutte le risorse aziendali, appare evidente che solo un provvedimento di protezione generalizzata rende possibile l'adempimento del piano medesimo e l'esito positivo della composizione negoziata (così Trib. Bergamo, 05.04.2022 – Dott. Fuzio).

Con riferimento all'individuazione dei soggetti destinatari degli effetti protettivi, è stato osservato (Trib. Milano, 24.02.2022, - dott. Giani) che *“deve ritenersi non dirimente la circostanza che i creditori destinatari degli effetti*

protettivi debbano aver notificato all'imprenditore ricorrente atto di precetto ovvero avviato azioni esecutive; l'attenzione deve piuttosto essere posta in primis con riguardo alla individuazione dei creditori, che per tipologia o ammontare del credito, appaiono funzionali all'impresa e, nel contempo, gli stessi abbiano posto in essere condotte dalle quali evincere una posizione per così dire "antagonista" rispetto all'imprenditore che conduce le trattative. In altri termini trattasi di soggetti che possano assumere a stretto giro iniziative potenzialmente lesive del patrimonio del ricorrente e quindi tali che, in difetto di misure protettive, le trattative condotte pur con l'ausilio dell'esperto verrebbero vanificate". In tale prospettiva è stato ritenuto necessario "che il ricorrente fornisca al Tribunale elementi univoci che consentano di appurare la sussistenza, quantomeno, di "preannunziate" iniziative pregiudizievoli" (nel caso di specie ravvisate nella intervenuta cessazione di contratti di finanziamento e della mancata formalizzazione con il ceto bancario dello standstill di fatto).

Altra parte della giurisprudenza (Trib. Pescara, 5.05.2022, Dott.ssa Capezzerà), nel confermare l'irrelevanza del preventivo avvio di azioni esecutive, ha precisato come la semplice manifestazione di volontà di partecipare alle trattative da parte di alcuni creditori conferma la possibilità di qualificare tali creditori come "soggetti passibili di subire le misure protettive".

Occorre altresì dare atto di un orientamento secondo cui la legittimazione passiva in relazione alle misure protettive **non può riconoscersi alla massa indifferenziata dei creditori che possano astrattamente promuovere azioni esecutive nei confronti del debitore e che, tuttavia, non abbiano ancora avviato i relativi procedimenti** o minacciato di avviarli, con la notifica di un atto di precetto (in tal senso Trib. Mantova, 1.06.2022, Dott. Gibelli, Trib. Roma3.02.2022): in tali fattispecie le misure protettive risultano essere state confermate unicamente nei confronti dei creditori precedenti.

Sempre con riferimento all'individuazione dei creditori attinti dalla misure protettive, è stato precisato come l'omessa notifica del ricorso ex art. 19 CCII e del conseguente decreto del Tribunale renda **inammissibile la conferma delle misure protettive nei confronti dei creditori sociali che non risultino**

destinatari della notifica prescritta, fermo in ogni caso l'effetto protettivo già verificatosi nei loro confronti quanto al tempo trascorso tra il deposito del ricorso e il deposito del provvedimento di mancata piena conferma da parte del Tribunale (in questi termini Trib. Milano, 24.02.2022 – Dott. Giani, nonché Trib. Modena, 16.07.2022 – Dott. Bianconi).

Con riferimento alla estensione “soggettiva” delle misure protettive è stato osservato (Trib. Padova, 20.07.2022 – Dott.ssa Rossi) che tra i **crediti di lavoro** esclusi dalla applicazione delle suddette misure possono rientrare “solo quelli vantati dai lavoratori subordinati della società istante, con applicazione ai restanti creditori delle misure richieste”.

E' stata esclusa dalla giurisprudenza la possibilità, in sede di richiesta di proroga della durata delle misure protettive, **di modificare il novero dei soggetti** interessati dalla misure protettive confermate in prima battuta dal Tribunale e/o di ampliarne l'estensione (Trib. Bergamo, 22.04.2022 – Dott. Conca).



5. Sul tempestivo adempimento delle formalità previste dal primo comma dell'art. 19 CCII

Se da un lato non pare potersi dubitare del fatto che il tardivo deposito del ricorso ex art 19 CCII determini il venir meno delle misure protettive (tale dovendosi intendere il deposito che avvenga oltre il giorno successivo alla pubblicazione sul Registro Imprese delle misure protettive), dall'altro lato è stato precisato come la mancata o tardiva pubblicazione del numero di ruolo generale del procedimento per la conferma delle misure protettive sul Registro delle Imprese rappresenti una mera irregolarità, insuscettibile di riverberarsi sulla efficacia delle misure protettive (Trib. Trani, 21.03.2022 – dott. Rana).

6. Sulla durata e sulla proroga delle misure protettive

Per quanto concerne la richiesta di proroga delle misure protettive, inizialmente confermata del Tribunale, la giurisprudenza (Trib. Milano, 14.05.2022 – Dott. Pipicelli) ha precisato come *“la previsione di un’istanza delle parti della composizione negoziata è concetto diverso dalla sufficienza della mera richiesta di proroga delle misure da parte del solo imprenditore interessato; ne consegue che **la proroga deve trovare l’adesione della generalità dei creditori o comunque la loro non opposizione, anche per assenso implicito a seguito dell’instaurazione del contraddittorio**”* [...] ferma restando per il Tribunale *“la possibilità di sindacare un dissenso manifestamente preconcepito, immotivato o irragionevole derivante da assenza di collaborazione alle trattative”*.

Il medesimo Tribunale (Trib. Milano, 14.07.2022 – Dott. Giani) ha altresì osservato che *“il potere del Giudice di concessione di un termine per **“assicurare il buon esito delle trattative”** non si consuma necessariamente con il provvedimento di concessione [di una prima] proroga, essendo ancora possibile un simile esercizio, purché il **termine finale complessivo di duecentoquaranta giorni** non sia ancora irrimediabilmente spirato”*.

Con riferimento alla durata massima delle misure protettive la giurisprudenza ha ritenuto che **non sia “applicabile la sospensione feriale dei termini di cui alla L. 742/1969 e questo, sia poiché si tratta di un procedimento per sua natura connotato da intrinseca urgenza, tanto da risultare disciplinato, seppur nei limiti di compatibilità e per quanto non espressamente previsto, dalle disposizioni del procedimento cautelare uniforme, sia alla luce dell’art. 9, primo comma, CCII, il quale in riferimento al procedimento di cui all’art. 19 CCII suggerisce di escludere che i termini ivi previsti siano “feriabili”.**

7. Sul reclamo avverso il provvedimento reso dal Tribunale ai sensi dell’art. 20 CCII

Per quanto concerne il procedimento di reclamo, la giurisprudenza (Trib. Milano, 21.07.2022 – Dott.ssa Macchi) ha già avuto occasione di precisare il pieno diritto del creditore su cui si riverberano gli effetti delle misure protettive di proporre reclamo avverso l’ordinanza emessa dal giudice monocratico ancorché nella precedente fase giudiziale non abbia fatto valere le proprie difese.



Experience the future of law, today

Deloitte Legal affronta le tue sfide con un approccio multidisciplinare e una prospettiva globale, collegando le specifiche esigenze aziendali e utilizzando la tecnologia per sperimentare soluzioni innovative.

Make an impact that matters. Per lasciare un segno significativo è necessario un consulente esperto, che sia allo stesso tempo pragmatico e pioniere.

Deloitte Legal integra consulenza legale, strategia e tecnologia per sviluppare soluzioni innovative, creare valore per te e per il tuo business e trasformare il mondo dei servizi di consulenza legale.

The future of law is here, today.



Il nostro impegno concreto per un'evoluzione sostenibile

Key Contacts

Massimo Zamorani

Partner | Head of Crisis & Restructuring Team

mzamorani@deloitte.it

Filippo Ghignone

Of Counsel | Crisis & Restructuring Team

fghignone@deloitte.it

Deloitte. Legal

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the “Deloitte organization”). DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more.

This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms or their related entities (collectively, the “Deloitte organization”) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No representations, warranties or undertakings (express or implied) are given as to the accuracy or completeness of the information in this communication, and none of DTTL, its member firms, related entities, employees or agents shall be liable or responsible for any loss or damage whatsoever arising directly or indirectly in connection with any person relying on this communication. DTTL and each of its member firms, and their related entities, are legally separate and independent entities.